

ORDINANZA MUNICIPALE

Riguardante l'utilizzazione del campo da gioco al centro sportivo di Seseglio

Risoluzione municipale n. 714 del 19 giugno 2001

Giusta le disposizioni contenute nel Regolamento per l'uso dello stadio comunale di Chiasso e del centro sportivo Seseglio, il Municipio fissa le seguenti norme d'utilizzazione.

ART. 1 - PRINCIPI D'UTILIZZAZIONE

Il campo da gioco al centro sportivo Seseglio è disponibile per tutta la popolazione residente nel Comune di Chiasso.

Esso è destinato in linea di massima al gioco del calcio.

ART. 2 - NORME PER L'UTILIZZAZIONE

Il campo può essere utilizzato nei seguenti orari:

- ❖ da settembre a novembre e da marzo ad aprile, tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- ❖ il mese di maggio tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 20.00
- ❖ da giugno ad agosto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 20.00
- ❖ da dicembre a febbraio – chiuso.

In caso di manutenzione, cattivo tempo o terreno allentato il campo rimarrà chiuso. Il Municipio si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Il Comune declina ogni responsabilità per furti o danni alle persone o cose, per qualsiasi causa.

L'accesso con veicoli a motore all'interno dei recinti è permesso solo con speciale autorizzazione.

Il Municipio, tramite i sorveglianti dell'impianto o altro funzionario comunale, potrà intervenire in ogni momento per vietare l'accesso ad estranei o per allontanare chi disturbasse in qualsiasi modo il corretto uso della struttura.

ART. 3 - OBBLIGHI E DOVERI PER GLI UTENTI

Gli utenti devono avere la massima cura del terreno, degli edifici, degli impianti, del mobilio e dei materiali messi a loro disposizione. Essi sono responsabili per eventuali danni anche dovuti a semplice negligenza. Le riparazioni sono eseguite dal Comune e la relativa spesa caricata ai responsabili dei danni, rispettivamente a chi ne esercita l'autorità parentale. I danni devono essere immediatamente annunciati ai custodi.

ART. 4 - NORME FINALI

Gli utenti devono rispettare scrupolosamente la presente ordinanza, nonché le altre disposizioni impartite dagli organi comunali.

Ogni abuso sarà punito a norma dei disposti contenuti negli articoli 145 e seguenti della LOC con multa da fr. 50.— a fr. 1'000.--.

La polizia comunale veglierà sul rispetto della presente ordinanza.

L'entrata in vigore è fissata per il 1° agosto 2001.

Essa annulla e sostituisce ogni altra disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Claudio Moro

Umberto Balzaretti

Publicata all'albo comunale dall'11 luglio al 25 luglio 2001.

Chiasso, 9 luglio 2001